



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

## ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 1 dell' 11 Luglio 2017

### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 maggio 2017, inerente “TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018”.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 3 luglio 2017, inerente la deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 10 luglio 2017, inerente “ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017-2018.

### **2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 1 NAZIONALE**

Si informa che sul sito del C.R. Calabria è consultabile e scaricabile il C.U. n. 1 Nazionale pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

### **3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **Allegati**

Si rimette in allegato:

**CIRCOLARE N. 82** pubblicata dalla L.N.D. il 20 giugno 2017, avente per oggetto: applicazione L. 12 del 20 gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO

**CIRCOLARE N. 83** pubblicata dalla L.N.D. il 22 giugno 2017, inerente le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la stagione sportiva 2017/2018.

**Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 6** pubblicato dalla L.N.D. il 1° luglio 2017 inerente le Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D. Stagione Sportiva 2017/2018.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7** pubblicato dalla L.N.D. il 1° luglio 2017 inerente Nomine Commissioni L.N.D. stagione sportiva 2017/2018.

**CIRCOLARE N. 7** pubblicata dalla L.N.D. il 4 luglio 2017 avente per oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 50 del 26 aprile 2017 concernente disposizioni in materia finanziaria.

**CIRCOLARE n. 11** pubblicata dalla L.N.D. il 7 luglio 2017 avente per oggetto: Manovra correttiva di bilancio (Legge 21 giugno 2017, n. 96) - Supporto ai programmi di investimento nell'impiantistica sportiva.

**NOTA su Calciatori minori stranieri - Trasferimento internazionale e primo tesseramento (Stagione Sportiva 2017-2018)** (società dilettantistiche e professionistiche)

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA L' 11 LUGLIO 2017

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termine e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate, ove consentito, per via telematica, fermo il successivo deposito o spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini stabiliti. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C..

**1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a ***giovedì 31 maggio 2018 (ore 19.00)***.

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

***- da sabato 1° Luglio 2017 a sabato 31 Marzo 2018 (ore 12.00)***

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza

della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da sabato 1° Luglio 2017 a lunedì 31 luglio 2017 (ore 23.00)* - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- *da martedì 1° agosto 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 23.00)* - con consenso della società dilettantistica

- *da mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 23.00)* - con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

## **2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

*a) da sabato 1 luglio 2017 a venerdì 15 settembre 2017 (ore 19.00)*

*b) da venerdì 1° dicembre 2017 a venerdì 15 dicembre 2017 (ore 19.00)*

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.



### **3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nei seguenti distinti periodi:

*a) da sabato 1° Luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 23.00)*

*b) da mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 23.00)*

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

### **4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, Lega Pro a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, Lega Pro a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

*a) da sabato 1° Luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 19.00)*

*b) da mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 19.00)*

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

## **5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

## **6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

*- da sabato 1° luglio 2017 a martedì 30 gennaio 2018 (ore 19.00)*

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e il Dipartimento Interregionale di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro **venerdì 09 febbraio 2018 (ore 19.00)**.

Le richieste di tesseramento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## **7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero**

### **a) Calciatori stranieri**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre 2017, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate

presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro **mercoledì 31 gennaio 2018**, calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché tesserare, entro **sabato 31 marzo 2018**, calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

#### a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

***- da sabato 1° luglio 2017 a venerdì 14 luglio 2017 (ore 19.00)***

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

Liste di svincolo suppletive:

***- da venerdì 1° dicembre 2017 a venerdì 15 dicembre 2017 (ore 19.00)***

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Le liste di svincolo suppletive possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 16 dicembre 2017**.

b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Lega Pro della Stagione Sportiva **2016/17** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- *da sabato 1° luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 23.00)* – autonoma sottoscrizione

- *da mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 23.00)* – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **sabato 30 giugno 2018 (ore 12.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da, **domenica 1° luglio 2018**.

#### TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- *venerdì 1° dicembre 2017 a venerdì 15 dicembre 2017 (ore 19.00)*

Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **sabato 16 dicembre 2017**.

## TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

### Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2017/2018**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **sabato 1° luglio 2017 a venerdì 15 settembre 2017 (ore 19.00)**.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2017/2018

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2017/2018, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

– Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

– Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2017/2018;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2017/2018 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società delle Leghe € 65,00
- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 30,00

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 260,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 180,00



- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 78,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 80,00
<b>B) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale</b>	
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 62,00
<b>C) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale</b>	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
<b>D) Ricorsi innanzi alla Corte Federale di Appello</b>	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
<b>E) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza</b>	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
<b>F) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche</b>	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00

- per le società appartenenti al SGS € 78,00

G) Ricorsi innanzi al Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 600,00  
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 400,00  
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 300,00  
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00  
- per le società appartenenti alla LND  
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00  
- per le società appartenenti al SGS € 78,00

H) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati

- di società appartenenti alla LNP Serie A € 250,00  
- di società appartenenti alla LNP Serie B € 250,00  
- di società appartenenti alla Lega PRO € 180,00  
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00  
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 90,00  
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 65,00  
- di società partecipanti ai campionati SGS € 31,00

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza

- di società appartenenti alla LNP Serie A € 330,00  
- di società appartenenti alla LNP Serie B € 330,00  
- di società appartenenti alla Lega PRO € 230,00  
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 130,00  
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 110,00  
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 90,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN - A € 250,00  
- appartenenti ai ruoli CAN - B € 220,00  
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO € 180,00  
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5 € 100,00  
- appartenenti ai ruoli CAI € 90,00  
- appartenenti ai ruoli Regionali € 65,00  
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali € 31,00

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai

Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva € 250,00

## 5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 100,00
- Calciatori Professionisti di Lega Pro	€ 75,00
- Calciatori Dilettanti; “Giovani di Serie A, B, Lega Pro, “Giovani Dilettanti”	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)	€ 6,00
	(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)
- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti	€ 6,00
- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi	€ 6,00
- Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci”	€ 6,00
- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega Pro	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega Pro	€ 75,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 80,00

## 6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)	Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)	€ 1,00 (quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)	€ 8,00

## 7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2017/2018 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- Calciatori "Giovani" – Pulcini e Esordienti	€ 10,52
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 10,52
- Piccoli Amici e Primi calci	€ 3,83
- Dirigenti società	€ 7,60
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,75

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 17 - Under 16 Società Professionistiche	€ 530,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 430,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche	€ 380,00
- Società Dilettanti	€ 310,00
- Società di Puro Settore	€ 260,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche	€ 330,00
- Società Dilettanti	€ 260,00
- Società di Puro Settore	€ 210,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00

- |                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| - Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5   | € 100,00 |
| - Allievi Provinciali femminili calcio a 5      | € 100,00 |
| - Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 | € 100,00 |

Nota:

La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| - Esordienti Provinciali | € 60,00 |
| - Pulcini Provinciali    | € 60,00 |

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



Roma, 20 giugno 2017

Protocollo: Segr./MC/sc/7576

Ai Comitati

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

## **CIRCOLARE n. 82**

Oggetto: **applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 – IUS SOLI SPORTIVO**

Approssimandosi l'inizio della nuova stagione sportiva, 2017/2018, si reputa opportuno richiamare l'attenzione in ordine a quanto già comunicato dalla scrivente Lega con la Circolare n. 72 del 20 maggio 2016, relativamente ad alcune indicazioni operative fornite dalla F.I.G.C. sull'applicazione della Legge indicata all'oggetto:

### **Ambito di applicazione**

La Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016, come noto entrata in vigore il 16 Febbraio 2016 e il cui testo si allega alla presente Circolare per economia di riferimento, si applica ai minorenni cittadini non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo anteriore al decimo anno di età (ivi compreso il giorno del decimo compleanno).

### **Modalità di tesseramento e documentazione prevista**

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.



In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione di un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore soddisfi le condizioni previste dalla Legge in oggetto.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente che effettua il tesseramento degli italiani e che lo autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia.

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.I.G.C.

Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonchè la competenza della Commissione Minori della F.I.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorchè residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016.

Si specifica, infine, che il comma 2, della citata Legge trova la sua ratio nella esigenza di garantire allo straniero il mantenimento del tesseramento, a condizione che attivi le procedure di richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana.

Si invitano i Comitati, i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque a voler dare immediata e puntuale informativa della presente Circolare alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. (16G00016)

(GU n.25 del 1-2-2016)

Vigente al: 16-2-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando





Roma, 22 Giugno 2017

Protocollo: Segr./CS/MC/mde/7615

Ai Comitati Regionali

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

### **CIRCOLARE n. 83**

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015 e n. 77 del 17 Giugno 2016, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2017/18.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 2017/18 – **è fissato dal 1° luglio 2017 al 15 settembre 2017 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve



necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2018/19. Qualora la Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

**Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F.**

**Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.**

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest’ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

**Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.**

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in “quiescenza”.

I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società “pure”** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l’attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell’attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad



un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

**Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.**

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2017/18 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2017 al 15 settembre 2017, ore 19.00**), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

**La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione;** il tesseramento a favore della Società per



la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici.**

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)



## **COMUNICATO UFFICIALE N.6** **Stagione Sportiva 2017/2018**

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., si comunicano, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la stagione sportiva 2017/2018.

### **COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA**

Delegato	NARDIS CLAUDIO	
Vice Delegato	GIORDANI NICOLA	
Componenti	CANTALINI TOMMASO SETTE MARIO GENTILE ETTORE GIANNETTI DANIELE COMO MASSIMO	DE ROSA MASSIMO RETTA RAFFAELE LANCIONE MARIO ANGELINI LUCA
Segretario	PIACENTINI ANTONIO	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI**

Delegato	DI SANTO MARIO	
Vice Delegato	ZAPPACOSTA ANDREA	
Componenti	FIGURILLI PIETRO DI PAOLO GIOVANNI FARAONE SERGIO CAPORRELLA SABRINA	FALASCA MARCO TURDO' ANTONIO ZULLI ANGELO GIGANTE TIZIANA
Segretario	D'EMILIO GIUSEPPE	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA**

Delegato	SANTACROCE EMIDIO	
Vice Delegato	PETRUCCI ANTONIO	
Componenti	PINTI ANTONIO CAMPOMIZZI LUIGI SANTACROCE NICOLA DEL ROSSO PASQUALINO MASTRANGELO LUIGI	VERNA LEONARDO DI PIERDOMENICO CLAUDIO CANTAGALLO GIUSEPPE BORZILLO GIUSEPPE
Segretario	DE ANGELIS ROBERTO	

#### **DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO**

Delegato D'ANDREA EMIDIO

Collaboratori MESSUTI AGOSTINO ANTONAZZO FRANCESCO

#### **COMITATO REGIONALE CALABRIA**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO**

Delegato MIRARCHI DANTE  
Vice Delegato VIOTTI GENNARO

Componenti CARDUCCELLI ANTONIO ARCI SERGIO  
PESSIA ALESSANDRO VIOTTI FABRIZIO  
LEONE VITALIANO COLAO ALDO  
VERRENGIA ANDREA MONTESANO ERCOLE

Segretario SCARPINO ALBERTO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA**

Delegato RIPOLI FRANCESCO  
Vice Delegato SENATORE FRANCESCA

Componenti FUNARI ALESSANDRO DONATO FRANCESCO  
CARBONE ALFONSO POSTERIVO LARA  
CARBONE PILERIO BONAVITA SERAFINA  
MASSARINI ANTONIO MAZZEI BRUNO  
PALMIERI SALVATORE BRANDA BENITO  
SCARNATO DOMENICO ANANIA ROBERTA  
PANARO OTTAVIO

Segretario ESPOSITO FRANCESCO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE**

Delegato TALARICO GIUSEPPE  
Vice Delegato FRATTO ALESSANDRO

Componenti DRAGO VINCENZO TALARICO MARIO  
SORRENTINO ALFONSO VILLARDITA ANTONINO ROBERTO  
FIORINO GIUSEPPE PETROZZIELLO ANNA  
CERAUDO SALVATORE TRAVIERSO FRANCESCO

Segretario FERRAGINA MARIO

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI**

Delegato BARBARO CARMELO  
Vice Delegato FILASTRO GIUSEPPE

Componenti ACCURSI ANTONIO MUSOLINO GIUSEPPE  
FURFARO PIETRO POLIFRONI FILIPPO  
ROSSETTI DOMENICO LOMBARDO GIANLUCA  
PORTULESI PASQUALE

Segretario MARTINO BRUNO



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA**

Delegato ARENA DOMENICO  
Vice Delegato ATTANASI FRANCESCO

Componenti FOTI GIOVANNI CIMINO DONATELLA  
PITARELLA PASQUALE IDONE ANTONIO  
BORGHETTI LUCA CHILA' ANTONINO  
MICELI SERGIO FALCONE LEONARDO  
BELLANTONIO BRUNO FOTI GIUSEPPE  
BARRECA PASQUALE ALOI GIUSEPPE

Segretario TRIMBOLI ROSARIO

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO**

Delegato BRUNO GIOVANNI  
Vice Delegato CIMINO MARIO

Componenti ABENANTE FRANCESCO GAROFALO DANIELE  
GALLO VINCENZO BARONE ANTONIO  
SISCA PIETRO CIMINO GIUSEPPE

Segretario NUNNARI STEFANO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA**

Delegato INSARDA' VINCENZO  
Vice Delegato IOCLANO LUIGI

Componenti CERAVOLO VINCENZO ENNIO FUSCA' RAFFAELE  
GARCEA NAZZARENO VENEZIANO DOMENICO  
TRIMBOLI PEPPINO NATALE ROBERTO  
MANGONE SALVATORE FUSCA' ONOFRIO  
SAVERINO ROBERTO BLANDINO RAFFAELE

Segretario RESTUCCIA GIUSEPPE

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO**

Delegato CRUDO FRANCESCO  
Vice Delegato PISANO ANTONIO

Collaboratori GIACOBBE RAFFAELE DITO GIUSEPPE  
PELLICANO' GIUSEPPE PISANO GIROLAMO DARIO  
MANAGO' VALERIO MERCURI AGOSTINO MARIO

Segretario LATELLA DOMENICO

#### **DELEGAZIONE ZONALE DI BELVEDERE MARITTIMO**

Delegato CARROZZINO ANTONINO

Collaboratori PUGLIANO FRANCESCO ANTONIO RUGIERO GIUSEPPE  
BUFANIO BATTISTA FERRANTE LUIGI ELIO

### **DELEGAZIONE ZONALE DI SOVERATO**

Delegato POSILLIPO PASQUALE

Collaboratori DI LORENZO SALVATORE RIMINI DANIELE SANGIULIANO GUSTAVO

### **DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME**

Delegato CARNOVALE LUIGI

Collaboratori CANALE UMBERTO CARNOVALE ATTILIO  
MASCIARI GIACINTO CALIMERI ANTONIO

## **COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO**

Delegato RUGGIERO ANDREA  
Vice Delegato COLUCCINO OLINDO

Componenti CUCCINIELLO CARMINE FAVODIANO ALESSANDRO  
FINA CARMINE FINA VITTORIO  
IMPERIALE TOMMASO NIGRO VALENTINO  
IMPARATO SABINO RICCI GIUSEPPE  
ZIGARELLI CARMINE DEL GROSSO JORGE  
GUARINO ALESSANDRO IANNACCONE LAZZARO

Segretario DE CRISTOFARO VINCENZO

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**

Delegato D'ARGENIO ANTONIO  
Vice Delegato CALIFANO ALFONSO

Componenti TANCREDI NICOLA CARLUCCIO PIETRO  
IADAROLA NICOLA IEVOLELLA CARMINE  
FANZO LIBERO

Segretario TARANTINO ANTONIO

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA**

Delegato TROMBETTA GERARDO  
Vice Delegato MANZELLA ORESTE

Componenti COLETTA MASSIMO AMATO ANNAMARIA  
ROSANIO GIOVANNI GRAVANTE ANTONIO  
TARTAGLIONE GIUSEPPE VARRIALE ALBERTO

Segretario LOMBARDI FAUSTO





**COMUNICATO UFFICIALE N. 7**  
**STAGIONE SPORTIVA 2017/2018**

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino al 30 giugno 2018:

1) **COMMISSIONE ASSISTENZA E SOLIDARIETA'**

La Commissione ha lo scopo di intervenire, secondo quanto previsto dall'art.2, del Regolamento del "Fondo di Solidarietà", in occasione di particolari e gravi infortuni fisici, altrimenti non congruamente risarcibili, che dovessero colpire i calciatori, tecnici e dirigenti di società ed associazioni nonché i dirigenti degli Organi centrali e periferici della Lega Nazionale Dilettanti in conseguenza di attività prestate nell'ambito della stessa Lega.

Presidente : Franco TOMMASINI

Componenti :  
Silvio AMICI  
Antonio AMMENDOLIA  
Paolo ANZIDEO  
Salvatore ARMINIO  
Massimo BASURTO  
Giuseppe BORGIA  
Giovanni BRUNETTA  
Ercole BRUNETTI  
Santino BRUZZO  
Rita Anna CALOGIURI  
Luca CANGELLI  
Giuseppina CARACAPPA  
Stefano CARLET  
Vincenzo D'ANNA  
Alfonso DATTOLO  
Gianfranco FIORINI  
Gualtiero Walter GHETTA  
Fabio KANIDISEK  
Mauro LAUS  
Marco MEO  
Vincenzo MITRO  
Leopoldo POLESE  
Giorgio RONCHI  
Lorenzo SANSALONE  
Armando SPARANO  
Giovanni SPINA  
Alfonso STICCA  
Mario TETI  
Roberto ZUPPIN

Segretario : Romina CALDERONE

## 2) COMMISSIONE DI STUDIO

La Commissione di Studio ha l'incarico di studiare le problematiche afferenti l'attività svolta dalla Lega, ad essa affidati dal Presidente della L.N.D., dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo della Lega stessa.

Inoltre, ha il compito di esaminare e fornire interpretazioni circa i vari quesiti posti sia dai Dirigenti della Lega che delle Società :

Presidente : Angelo LO VECCHIO MUSTI

Componenti  
Angelo AQUINO  
Giorgio COLLURA  
Giovanni Maria FERRARIS  
Franco GEMME  
Filippo LATTANZI  
Federico MARIANESCHI  
Roberto RICCIARDI  
Luca SBORDONI  
Vincenzo SCATOLA  
Donato STASI

Segretario : Massimo CIACCOLINI

## 3) COMMISSIONE PER LE CARTE FEDERALI

La Commissione ha lo scopo di studiare le Carte Federali della F.I.G.C., esprimere pareri sulle modifiche apportate e suggerire eventuali modifiche.

Presidente : Giuseppe CRISAFULLI

Componenti:  
Marco CILIO  
Fausto COLLARINI  
Ferdinando FANFANI  
Valter MACCHIA  
Roberto MASTROPASQUA  
Aldo MATANO  
Ortensio NEGRO  
Vittorio SAPIENZA  
Massimo SQUILLANTE  
Giovanni TORMENA  
Giuseppe VECCHIETTI

Segretario : Elena TERRA

**4) COMMISSIONE PER CONTENZIOSI DAVANTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA**

Presidente : VIGLIONE GIANCARLO

Componenti: Antonio BIZZARRO  
Roberto DE LISA  
Marco DI LELLO  
Aldo GRAUSO  
Ottorino LA ROCCA  
Giovanni LOCCHI  
Massimiliano PESCI  
Marco PROIETTI  
Paola RASORI  
Nicola SANSALONE

Segretario : Stefano CORPETTI

**5) COMMISSIONE GIURIDICA**

Presidente: Vincenzo IOPPOLI

Componenti : Alessandro ANASTASI  
Marco CAVALLARI  
Francesco CIACCOLINI  
Alessandro COLOMBO  
Antonio COPPOLA  
Gianmaria DAMINATO  
Gabriele FAGIOLI  
Ettore GLIOZZI  
Giovanni MARINO  
Michele MITOLA  
Raffaele PIEMONTESE  
Armando ROSSI  
Giovambattista RUZZA  
Simona SESTINI  
Alberto TERILLI

Segretario : Mariangela D'EZIO

## **6) COMMISSIONE PER LE BENEMERENZE A DIRIGENTI ED A SOCIETA'**

La Commissione ha il compito di esaminare le proposte delle Divisioni e dei Comitati per l'assegnazione dei premi di benemerenzza a Dirigenti Federali e di Società che abbiano un'anzianità. Inoltre, ha il compito di proporre assegnazioni di onorificenze e riconoscimenti a Dirigenti, come previsto dall'art. 46 del Regolamento della L.N.D.

Presidente : Edmondo CAIRA

Componenti : Marcello ANASTASIO PUGLIESE  
Sara BOTTARELLI  
Giuseppe BRIARAVA  
Nazareno CHIATTI  
Aldo CIARAMELLA  
Pasquale Ermanno COLUCCI  
Gigino D'ANGELO  
Luciano FAUSTIN  
Carmelo FUSCA'  
Miria GIAN SOLDATI  
Marco GRASSINI  
Giuseppe GRECO  
Giulio JACOVIELLO  
Dino MARRI  
Francesco MOTTOLA  
Emilio PAGANO  
Angelo PIRROTTA  
Domenico RONDINELLI  
Giovanni VILLARI

Segretario : Sabrina BONACQUISTI

## **7) COMMISSIONE PER I CAMPI SPORTIVI**

Presidente Antonio ARMENI

Componenti Eugenio CIPOLLONE  
Vincenzo PERRI (Delegato strutture per attività Beach Soccer)  
Andreino BIGNOTTI  
Umberto CUNGI  
Lucio DE ROSA  
Raffaele DI LENA  
Roberto FINARDI  
Maurizio FORMENTON  
Enrico GIOVANNINI  
Piergiorgio IANNUZZI  
Stefano IOAN  
Salvatore LOBINA  
Maria Stella LO GIACCO  
Giancarlo PARIS  
Lanfranco ROSSI



Antonio SANTAGUIDA  
Saverio SCAVONE  
Marco VOLTERRANI  
Ivano ZANTEI

Segretario Mauro DE ANGELIS

#### **8) COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE**

Presidente Antonio ARMENI

Componenti  
Silvano BIASI  
Maurizio BOCCACCI MARIANI  
Giuseppe BONSANGUE  
Lucio DE ROSA  
Massimiliano DI CARLO  
Massimiliano DI FEDERICO  
Raffaele DI LENA  
Guerino FARINA  
Gianni IDDA  
Luigi MELE  
Giancarlo PARIS  
Delfina Diana PASSARIN  
Vincenzo Giuseppe PERINELLI  
Solio RUGGIERI  
Mauro SCHIAVONE  
Franco VOLLARO  
Alfredo ZUIN  
Segretario Giovanni GIOVANNETTI

#### **9) COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

La Commissione ha il compito di coordinare l'assistenza medica per tutte le Società della L.N.D. attraverso un rapporto costante con le Regioni e le U.S.L. in stretta collaborazione con i Comitati Regionali, i Fiduciari Medici Regionali e la Commissione Medico Sportiva della L.N.D.

La Commissione si occupa, inoltre, della organizzazione e Programmazione Sanitaria, per quanto attiene ai problemi delle Società e dei Comitati Regionali attraverso i Fiduciari Medici Regionali nei loro rapporti con la struttura sanitaria pubblica, e della educazione sanitaria e della individuazione dei problemi connessi alle strutture sanitarie periferiche.

Presidente: Erio ROSATI

Componenti :  
Nicola ARMENTANO  
Giuseppe BARBATI  
Giampaolo BRUNETTI  
Ferdinando CAFIERO  
Angelo CAPUTO  
Rosario CIANCI  
Antonio DE LUCA

Lorenzo DI GIULIO  
Massimiliano FERRONI  
Stefano FIORINI  
Michele IACOVAZZI  
Davide LOCHIS  
Mario MARRA  
Aldo PEZZA  
Giorgio PIASTRA  
Mario PIETRACUPA  
Piernicola TREGLIA  
Mario TURANI  
Francesco USSIA

Segretario                      Marianna NAPPO

**10) COMMISSIONE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI TRIBUTARIE**

Presidente :                      Edmondo CAIRA

Componenti :                      Gaetano ANACLERIO  
Giovanni CAPO  
Andrea CARBONARI  
Giovanni CASTELLANO  
Gianni CAVALLERO  
Stefano COMELLINI  
Ciro Fernando DE LUCA  
Sara MARCUCCI  
Sandro SANTI  
Michele SAVOJA  
Mario TAVECCHIO  
Giorgio TREGLIA  
Eduardo VOZZI

Segretario :                      Gabriella LOMBI

**11) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D.**

Presidente :                      Francesco FLORIMONTE  
Vice Presidente:                      Angelo SILVESTRI

Componenti :                      Umberto CARBONARI  
Giovanni CUPAILO  
Robert ESCHGFAELLER  
Giuseppe LABONIA  
Beltrame LIDO  
Pierluigi LUCIDI  
Domenico MICESI  
Gianluca NICCHIOTTI  
Francesco NISTICO'  
Gaetano VITI

Segretario :                      Normanna CACCIANINI

**12) COMMISSIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI L.N.D.**

Presidente: Nicola SACCINTO

Componenti : Gianfranco ALBERTINI  
Nedo ADAMI  
Alfonso BARBARANO  
Floriano BINI  
Umberto BORDINO  
Sara BOTTARELLI  
Lucio DE ROSA  
Luca DI CARLO  
Daniele D'UBALDO  
Corrado FERRARI  
Maurizio MATTEOLI  
Andrea MOLINELLI  
Salvatore PALMIERI  
Leonardo PERDONO'  
Giovanni RATTI  
Pieruz RUGGIERO  
Leonardo VOLPICELLA  
Vito VOLPICELLA  
Sante ZAZA

Segretario : Albertino BRANCHESI

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Cosimo Sibilia



---

**CIRCOLARE N. 7 – 2017****Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 50 del 26 aprile 2017, concernente disposizioni urgenti  
In materia finanziaria -**

Sulla G.U. n. 144 – S.O. n. 31 – del 23 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del D.L. n. 50 del 26 aprile 2017, le cui disposizioni, che possono interessare le società e le associazioni sportive affiliate alla FIGC, sono state, già, oggetto della Circolare FIGC-UST n. 5 del 5 maggio 2017.

Con la legge di conversione sono state apportate alcune modifiche che si riassumono di seguito, ad integrazione della predetta Circolare n. 5 del 2017.

**Art. 1 – Disciplina dello split payment**

Sono stati confermati i soggetti a cui viene estesa la disciplina dello split payment, già rilevati nella predetta Circolare n. 5.

La nuova disciplina si applica per tutte le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017. Tutte le fatture emesse prima del 1° luglio u.s. sono invece in regime ordinario.

Per quanto riguarda i fornitori dei soggetti in elenco, lo split payment si applica a tutti coloro che sono soggetti a ritenuta d'imposta; pertanto lo split payment va applicato anche per le fatture emesse dai professionisti nei confronti dei soggetti in elenco.

E' stato stabilito con il comma 1-quater dell'art. 1 del D.L. n. 50, che, a richiesta del fornitore, i cessionari e committenti devono rilasciare un documento attestante la loro assoggettabilità allo split payment; del pari se il cessionario/committente fornisce un'attestazione di assoggettabilità, il fornitore deve emettere la fattura in regime di split payment.

Se la fattura è emessa in regime di reverse charge, questo prevale sullo split payment.

E' previsto, poi, che il primo versamento dell'IVA, divenuta esigibile tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2017, da parte dei soggetti in argomento deve aver luogo entro il 16 novembre p.v. per le pubbliche amministrazioni e entro il 16 – prorogato al 18 – dicembre 2017 per tutte le altre società.

La fatturazione in regime di split payment può comportare per il fornitore dei soggetti in elenco, problemi di liquidità e di importi a credito di notevole entità. Pertanto, all'art. 1 è stato aggiunto il comma 4-bis che prevede un'accelerazione dei rimborsi IVA sia annuali che infrannuali richiesti dai soggetti che fatturano in regime di split payment.

Per ciò che concerne il comportamento dei fornitori che emettono fattura in regime di split payment, è da rilevare che nella fattura va riportata l'indicazione "scissione di pagamento".

Le fatture emesse verso le pubbliche amministrazioni devono essere elettroniche mentre verso altri soggetti in split payment potranno anche essere emesse in via tradizionale. Ovviamente, in regime di split payment il fornitore non deve versare l'IVA che ha esposto in fattura, dal momento che questa dovrà essere versata dal soggetto che riceve la fattura stessa.





Tuttavia, il fornitore rimane debitore nei confronti dell'erario e quindi deve annotare le fatture nell'apposito registro vendite con distinta annotazione che le fatture sono emesse in regime di split payment. L'ammontare dell'IVA in argomento, ovviamente, non concorre alle liquidazioni periodiche IVA.

Con decreto del 27 giugno, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2017, sono state dettate norme di attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017 e, con l'art. 5-ter sono stati ufficializzati gli elenchi delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti allo split payment. Gli elenchi sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e finanze.

Trattasi di 23.481 pubbliche amministrazioni, di 259 società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri e società controllate da queste ultime, di 134 società controllate di fatto dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri e società controllate da queste ultime, di 5530 società controllate di diritto da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e società controllate da queste ultime, di 41 società quotate inserite nell'indice Ftise Mib della Borsa italiana. L'elenco verrà aggiornato entro il 15 novembre di ciascun anno.

I soggetti in elenco hanno l'obbligo di versare l'IVA indicata nella fattura emessa dal fornitore/ prestatore del servizio direttamente all'erario.

#### *Art. 2 – Esercizio del diritto alla detrazione IVA*

Nessuna modifica è stata apportata con la legge di conversione all'art. 2, se non l'indicazione che la nuova disposizione si applica alle fatture dal 1° gennaio 2017. Per le operazioni di acquisto effettuate negli anni 2015 e 2016, invece, il diritto alla detrazione rimane invariato e, cioè, scade, rispettivamente, con la dichiarazione IVA da produrre nel 2018 e con quella del 2019.

Pertanto, resta confermato che la detrazione dell'IVA sulle fatture di acquisto, datate dal 1° gennaio 2017, deve avvenire al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.

#### *Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni*

E' stato introdotto l'obbligo del visto di conformità – oltre che alle dichiarazioni annuali – anche alle istanze infrannuali IVA qualora si voglia utilizzare in compensazione orizzontale un importo superiore a 5.000 euro. Viene, poi, stabilito che il mod. F 24 per la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro può essere prodotto a partire dal giorno 10, anziché dal 16, successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza. Il mod. F 24 con un credito d'imposta utilizzato in compensazione superiore all'importo massimo dei crediti compensabili, verrà scartato direttamente dal sistema telematico.

#### *Art. 9-bis – Indici sintetici di affidabilità fiscale*

La legge di conversione con l'art. 9-bis, finalizzato a favorire la collaborazione con il contribuente, ha introdotto gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isaf) che vanno sostanzialmente a sostituire gli studi di settore. Sulla base dei dati acquisiti con le dichiarazioni e di altri elementi e informazioni, coerenza nella gestione, ecc., che saranno individuati con decreto del Ministro dell'economia, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, saranno elaborati gli Isaf.



A seconda del grado Isaf – da 1 a 10 – i contribuenti ritenuti affidabili avranno diritto ad una serie di facilitazioni quali l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni di crediti IVA non superiori a 50.000 euro e non superiori a 20.000 euro per le altre imposte sui redditi, l’esclusione dall’applicazione della disciplina per le società di comodo, minor termine di decadenza – un anno – per l’accertamento, esclusione dal redditometro.

*Art. 11 – Definizione liti tributarie*

Le modifiche apportate dalla legge di conversione prevedono che possano essere definite le liti il cui ricorso è stato notificato alla controparte, anziché entro il 31 dicembre 2016, entro la data di entrata in vigore della nuova normativa.

Inoltre, anche i Comuni potranno, con delibera da assumere entro il 31 agosto 2017, prevedere la possibilità di definizione delle liti concernenti i tributi propri.

*Art. 22 - Comma 3-bis – Spese per il personale di polizia a carico dei privati organizzatori di eventi*

E’ stato introdotto, all’art. 22, il comma 3-bis che stabilisce che dal 2017 le spese del personale di polizia locale, relativo a prestazioni di servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore e promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuato dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari.

*Art. 54-bis – Disciplina delle prestazioni occasionali*

E’ stata introdotta una particolare disciplina in relazione alle prestazioni di lavoro occasionale, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiori a 2.500 euro.

E’ prevista una serie di diritti per il prestatore.

Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il “Libretto di famiglia”; gli altri utilizzatori, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro, mediante il contratto di prestazione occasionale.

La misura minima del compenso è pari a 9 euro l’ora.

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese.





*Art. 56 – Patent box*

Sono state confermate le disposizioni recate dal D.L. n. 50. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2017, restano fuori dalla normativa sul patent box i marchi d'impresa mentre per i regimi già avviati nel 2015 e 2016 continua la deduzione relativa al reddito di marchi, sia ed uso diretto che in licenza, fino al termine del quinquennio e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021.

Pertanto, dal 2017 la disciplina sul patent box - per la quale potrà essere esercitata opzione con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo - potrà essere applicata soltanto su software protetto da copyright, brevetti, disegni e modelli e sul know how.

Si ricorda che la disciplina del patent box prevede la variazione in diminuzione nel modello "Redditi" e nel modello IRAP, pari al 50% - per il 2017 - del reddito agevolabile relativo al bene immateriale. Per l'esercizio 2015 la quota di detrazione è pari al 30% e per il 2016 al 40%.

*Art. 62 – Costruzione di impianti sportivi*

Modifiche sono state apportate in sede di conversione all'art. 62 del D.L. n. 50.

Tra l'altro, viene previsto che lo studio di fattibilità può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, *con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.*

E', poi, previsto che il progetto definitivo, nel caso d'interventi su impianti sportivi privati, debba stabilire la realizzazione delle opere di urbanizzazione relativamente ai lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio nonché un piano finanziario che dia conto dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione.

Viene diminuita da 20.000 a 16.000 posti la capienza dell'impianto nelle vicinanze del quale l'occupazione di suolo pubblico è consentita soltanto all'associazione o società sportiva utilizzatrice dello stadio.

Nell'ipotesi di impianto sportivo pubblico omologato con capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, il perimetro entro cui l'occupazione di suolo pubblico è consentita solo alla società utilizzatrice dello stadio, è ridotto da 500 a 300 metri.

Infine, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianto sportivo con capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto, sino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e fino a 100 mq. di superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.



Roma, 7 luglio 2017

Protocollo:

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°11

OGGETTO: Manovra correttiva di bilancio (LEGGE 21 giugno 2017, n.96) – Supporto ai programmi di investimento nell'impiantistica sportiva

Su indicazione della Direzione Generale della F.I.G.C., si segnalano nel documento allegato alla presente Circolare predisposto dal Centro Studi e Formazione – area Sviluppo della Federcalcio, i contenuti di riferimento relativi alla LEGGE 21 giugno 2017, n. 96, recante "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

La Legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017 (Serie Generale n. 144 – Supplemento n.31/L), contiene una serie di disposizioni finalizzate a supportare i programmi di investimento nell'impiantistica sportiva. L'articolo di riferimento è il 62 (Costruzione di impianti sportivi).

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibilia



# **MONITORAGGIO ATTIVITA' LEGISLATIVA**

## **MANOVRA CORRETTIVA DI BILANCIO**

**06 Luglio 2017**





## Manovra correttiva di bilancio

### Approfondimento

GAZZETTA  UFFICIALE

<b>LEGGE 21 giugno 2017, n. 96</b>	
<b>Manovra correttiva di bilancio</b>	
<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo</i>	
<b>Publicato in Gazzetta Ufficiale</b>	23 giugno 2017 - Serie Generale n. 144 - Supplemento n.31/L

## CONTENUTI COLLEGATI AL SISTEMA SPORTIVO

### Articolo 62

#### *Costruzione di impianti sportivi*

*Contenuti e modalità di predisposizione dello studio di fattibilità (comma 1, periodi dal primo al sesto)*

Il comma 1 interviene sui contenuti dello studio di fattibilità previsto dall'art. 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nonché sulle modalità da seguire per la sua predisposizione.

#### *Immobili che è possibile costruire (primo periodo)*

Il primo periodo del comma 1 dispone che lo studio di fattibilità può comprendere la costruzione di **immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva**, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo. La citata possibilità viene riconosciuta **ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio** in termini sociali, occupazionali ed economici. Dalla citata costruzione di immobili con destinazione d'uso diversa da quella sportiva è **esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale**.



#### Modalità di predisposizione dello studio di fattibilità (primo periodo)

Nel corso dell'esame alla Camera, il comma 1 è stato integrato al fine di precisare le modalità di predisposizione dello studio di fattibilità. Il nuovo testo dispone infatti che lo studio in questione deve essere predisposto ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 23, commi 5, 5-bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che disciplinano le fasi di redazione del **progetto di fattibilità tecnica ed economica**. Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

#### Possibili interventi edilizi sull'impianto sportivo (quarto periodo)

In base alla disposizione contenuta nel quarto periodo del comma 1, lo studio di fattibilità può prevedere:

- la **demolizione** dell'impianto da dismettere;
- la sua **demolizione e ricostruzione**, prevedendosi che questa possa avvenire **anche con diverse volumetria e sagoma**; in base a tale previsione, ciò avviene ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) e f), del T.U. in materia edilizia, rispettivamente relative a "interventi di ristrutturazione edilizia" e a "interventi di ristrutturazione urbanistica";
- la sua riconversione o riutilizzazione **a fini sportivi**.

#### Disciplina degli immobili con destinazione d'uso non sportiva (periodi secondo e terzo)

La nuova disciplina prevede che gli immobili di cui al primo periodo del medesimo comma (cioè gli immobili, non residenziali, con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo) debbano essere **ricompresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento** di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo. Viene altresì prevista la **possibilità di realizzare, all'interno dell'impianto sportivo, qualora abbia una capienza superiore a 5.000 posti, alloggi di servizio strumentali** alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, **nel limite del 20% della superficie utile**. Tali immobili, **nel caso di impianti sportivi pubblici**, sono **acquisiti al patrimonio pubblico comunale**.

#### Usufrutto e diritto di superficie (periodi quinto e sesto)

Il **quinto periodo** del comma 1 prevede la possibilità, **in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti**, che lo studio di fattibilità contempli, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il **sesto periodo** del comma 1 stabilisce che il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono





avere **durata** superiore a quella della concessione come disciplinata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di **novanta anni e trenta anni**.

***Conferenza di servizi preliminare - Esame delle istanze concorrenti (comma 1, periodi settimo e ottavo)***

Nel caso di istanze concorrenti per la realizzazione di **impianti sportivi pubblici**, viene previsto che la **conferenza di servizi preliminare** (disciplinata dalla lettera a) del comma 304), nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), **provvede all'esame comparativo** delle istanze individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da **ammettere alla conferenza decisoria** (disciplinata dalla lettera b) del medesimo comma 304). In tale caso, il **verbale conclusivo** della conferenza di servizi preliminare è **pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione**.

***Contenuti del progetto definitivo (comma 2)***

In base alle nuove disposizioni del comma 2, il progetto definitivo:

- **tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente;**
- **è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);**
- **comprende, ove necessaria, la documentazione per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale;**

***Informazione a corredo del progetto definitivo***

Lo stesso comma disciplina l'informazione a corredo del progetto definitivo che, in sintesi, deve includere un **piano economico-finanziario** e una **bozza di convenzione**. Nel dettaglio vengono previste due differenti discipline:

nel caso di **interventi su impianti sportivi privati** l'informazione a corredo deve includere:

- una bozza di convenzione (predisposta ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, del T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, che disciplina il permesso di costruire convenzionato), nella quale sia anche prevista la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, della effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

nel caso di **interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti**, l'informazione a corredo deve includere un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di





predisposizione della proposta, nonché una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria, per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi:

- l'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- le caratteristiche dei servizi e della gestione;
- la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.

#### ***Conferenza di servizi decisoria che approva il progetto definitivo (comma 2-bis)***

Il primo periodo del comma in esame dispone che la **conferenza di servizi decisoria** (prevista dall'art. 1, comma 304, lettera b), della L. 147/2013), si svolge **in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente ad oggetto la VIA.**

#### ***Disposizioni relative al verbale conclusivo della Conferenza decisoria***

Rispetto al testo vigente, che si limita, con riferimento al verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria, a stabilire che esso può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale (e, in tale ipotesi, ne prevede la trasmissione al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile), il nuovo testo, approvato nel corso dell'esame alla Camera, distingue due casi:

**nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche**, il nuovo comma 2-bis dispone che il verbale conclusivo di approvazione del progetto:

- è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune e sul bollettino ufficiale della regione;
- costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore;
- costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale (ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico sugli espropri di cui al D.P.R. 327/2001).

**nel caso di impianti sportivi privati**, viene previsto che il verbale conclusivo costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile. Si fa notare che la disciplina dettata per tale secondo caso riproduce quanto previsto, in via generale, dal testo vigente, ad eccezione della disposizione (**soppressa nel corso dell'esame alla Camera**) in base alla quale la trasmissione al sindaco avviene qualora sussista **l'assenso della regione espresso in sede di conferenza.**

***Esclusiva per le attività commerciali nei pressi dell'impianto sportivo alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto medesimo (comma 3)***



Il comma 3 consente di **riservare l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo**. La norma stabilisce che lo studio di fattibilità può prevedere tale riserva a far tempo **da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione**. La seguente tabella riepiloga i diversi regimi risultanti dall'applicazione della disposizione in esame:

	Impianti con oltre 16.000 posti	Impianti con capienza tra 5.000 e 16.000 posti
Zona riservata	300 metri	150 metri
Autorizzazioni/concessioni già rilasciate	restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo (da 5 ore prima a 3 ore dopo), con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva	restano ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate

#### *Requisiti del soggetto proponente (comma 4)*

Il comma 4 stabilisce che, **in relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti**, il proponente deve essere in possesso dei **requisiti di partecipazione** previsti dall'art. 183, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in materia di **finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti**. Viene inoltre precisato, relativamente alla possibilità di associare o consorzio altri soggetti (al fine di conseguire il possesso dei citati requisiti), che tale facoltà ricorre **laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto**.

#### *Applicazione del Codice del processo amministrativo (comma 5)*

Il comma 5 prevede l'applicazione dell'art. 125 del Codice del processo amministrativo (relativo alle controversie relative a infrastrutture strategiche) **alle controversie sul verbale conclusivo** della conferenza di servizi e **sull'aggiudicazione della concessione, nel caso di impianti sportivi pubblici omologati con una capienza superiore a 16.000 posti**. Nel corso dell'esame alla Camera è stato precisato che il riferimento al verbale della conferenza di servizi riguarda **sia il verbale della conferenza preliminare** (che in base al nuovo testo del comma 1 deve essere svolta in caso di istanze concorrenti), **sia il verbale della conferenza decisoria** che approva il progetto definitivo.





---

### **Spazi interni all'impianto *destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi (comma 5-bis)***

Il nuovo comma *5-bis*, **inserito nel corso dell'esame alla Camera**, prevede che, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di **impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto**, è consentito destinare all'interno dell'impianto sportivo, **in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti** delle regioni e degli enti locali:

- fino a 200 mq.** Della superficie utile ad **attività di somministrazione di alimenti e bevande**, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;
- fino a 100 mq.** al **commercio di articoli e prodotti** strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

### **Articolo 22 - Comma 3-bis**

#### ***Spese del personale di polizia locale impiegato in servizi per conto di terzi***

L'articolo 22, comma 3-bis, prevede che - a decorrere dal 2017 - siano interamente a **carico del soggetto privato** promotore od organizzatore di un evento, le relative **spese del personale di polizia locale impiegato** per l'espletamento dei **servizi** in conto terzi (cfr. l'articolo 168 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali) **in materia di sicurezza e polizia stradale** necessari per lo svolgimento dell'evento medesimo, posta la sua incidenza sulla circolazione e sicurezza nel territorio. Inoltre dispone che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione di tali eventi, non siano considerate nel calcolo degli straordinari del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definite le modalità di utilizzo del personale e la relativa remunerazione.



**Ufficio Tesseramento**

# **TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI**

*Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players*

## ***Nota riepilogativa***

Stagione Sportiva 2017/2018

*Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.*



Ufficio Tesseramento

## Premessa

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19, comma 4, del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

## La regola

L'art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

## Le quattro eccezioni

### *Primo tesseramento e trasferimento internazionale*

Il Regolamento contiene quattro eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine

### *Solo primo tesseramento*

Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 4, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.

## L'esenzione concessa alla FIGC

A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico, il FIFA Players' Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o "de facto" con alcun club professionistico, e comunque per casistiche che soddisfino **integralmente** e **letteralmente** i requisiti di cui agli art. 19 e 19bis del Regolamento.



Ufficio Tesseramento

## **Guida pratica**

*Società dilettantistiche*

### ***Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni***

La richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale/Divisione/Dipartimento di appartenenza indicando l'eccezione applicabile tra le quattro previste.

Si comunica che, a partire dalla Stagione Sportiva 2017/2018 alla documentazione indicata nelle tabelle 1 e 2 dovrà essere aggiunta anche la dichiarazione della società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche che potete trovare allegata a questa nota.

Se la richiesta risulterà essere completamente in linea con l'eccezione invocata, in base alla esenzione limitata concessa alla FIGC, il tesseramento verrà effettuato, previa verifica dei requisiti, dal Comitato Regionale/Divisione/Dipartimento interessato/a e, successivamente, ratificato dalla Commissione Minori presso la FIGC.

In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC, previa approvazione da parte della Commissione Minori FIGC.

Se invece la richiesta non rientra tra quelle valutabili dalla FIGC l'istanza di autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Sottocommissione dall'Ufficio Tesseramento FIGC. In questo caso è obbligatorio produrre la documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

### ***Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni***

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale) per società dilettantistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente indicando l'eccezione applicabile tra le quattro previste. Sarà cura del solo Comitato provvedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento e procedere al conseguente tesseramento.

### ***Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo***

L'applicazione della Legge 12/2016 seguirà l'iter descritto nella circolare LND n. 82 del 20 giugno 2017.

### ***Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela)***

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che "l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento" non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.



Ufficio Tesseramento

**Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) NOIF e a ogni provvedimento conseguente.**

---

La Tabella 1 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenni. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato.



Ufficio Tesseramento

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A		Art. 19, comma 2, lett. B		Art. 19, comma 2, lett. C		Art. 19, comma 4
	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT
anche conosciuta come...	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio		Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE		Regola dei 50km		Regola dei 5 anni
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT
Documenti obbligatori							
Documentazione sulla formazione scolastica			✓	✓			
Documentazione su alloggio/cure al calciatore			✓	✓			
Documentazione sulla formazione calcistica			✓	✓			
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓					
Autorizzazione dei genitori			✓	✓			
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore					✓	✓	
Prova della validità della regola dei 50 km					✓	✓	
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓					
Certificato di residenza del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓					
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓		✓		✓		✓
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale		✓		✓		✓	
Permesso di soggiorno dei genitori	✓	✓					

Tabella 1





Ufficio Tesseramento

Documento	Informazioni necessarie
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Documentazione sulla formazione scolastica</li><li>◦ Documentazione sulla formazione calcistica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome dell'istituto scolastico</li><li>◦ Informazioni sul curriculum scolastico/orario delle lezioni fornito dall'istituto scolastico</li><li>◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica</li><li>◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Indirizzo dell'alloggio</li><li>◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Contratto di lavoro genitori</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome del datore di lavoro</li><li>◦ Indirizzo del datore di lavoro</li><li>◦ Nome completo del lavoratore</li><li>◦ Descrizione delle mansioni lavorative</li><li>◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore</li><li>◦ Data di inizio del rapporto di lavoro</li><li>◦ Termini di validità del contratto</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Autorizzazione dei genitori</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome completo dei genitori</li><li>◦ Nome completo del calciatore</li><li>◦ Autorizzazione</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Certificato di nascita del calciatore</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome completo del calciatore</li><li>◦ Data di nascita</li><li>◦ Luogo di nascita</li><li>◦ Nome completo dei genitori</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Consenso della federazione che rilascia il calciatore</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome della federazione</li><li>◦ Data del consenso</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Prova dei 50 km</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Residenza del calciatore e dei genitori</li><li>◦ Sede del club</li><li>◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome completo</li><li>◦ Nazionalità</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Certificato di residenza - calciatore o genitori</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Data di inizio della residenza</li><li>◦ Indirizzo di residenza</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Modulo di richiesta primo tesseramento</li><li>◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Richiesta formale</li><li>◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta</li><li>◦ Data della richiesta</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Permesso di soggiorno - calciatore o genitori</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nazione</li><li>◦ Data di rilascio</li><li>◦ Nome completo del titolare</li><li>◦ Termini di validità</li></ul>

Tabella 2



## **DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA'**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ , nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ,  
(cognome e nome) (data di nascita)

legale rappresentante della società \_\_\_\_\_  
(nome società)

consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci ai sensi delle normative vigenti

### **DICHIARO**

che la società sopra citata è una società puramente dilettantistica, non titolata a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o «de facto» con alcun club professionistico.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma)



**Ufficio Tesseramento**

**TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI  
CALCIATORI MINORI E  
PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI  
STRANIERI**

*Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players*

***Nota riepilogativa***

Stagione Sportiva 2017/2018

*Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.*

## **Premessa**

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19 comma 4 del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

La procedura per la richiesta alla Sottocommissione dell'approvazione del trasferimento internazionale o del primo tesseramento è gestita tramite il FIFA Transfer Matching System (di seguito: TMS); le richieste sono caricate via TMS dalla Federazione competente (cfr. art. 19 par. 5 e Allegato 2 al Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 par. 1, 2 e 3 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

## **La regola**

L'art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

## **Le quattro eccezioni**

### *Primo tesseramento e trasferimento internazionale*

Il Regolamento contiene quattro eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine

### *Solo primo tesseramento*

- Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 4, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.

## **Guida pratica**

### *Società professionistiche*

#### ***Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni***

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) prodotta obbligatoriamente, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, spagnolo, tedesco), deve essere inviata dalla società richiedente tramite PEC all'Ufficio Tesseramento FIGC [tesseramento.figc@pec.figc.it](mailto:tesseramento.figc@pec.figc.it) indicando l'eccezione applicabile (vedi modello Allegato). L'Ufficio Tesseramento FIGC provvederà a caricare la richiesta in TMS.

#### ***Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni***

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente indicando l'eccezione applicabile. Il Comitato provvederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 e, all'esito del tesseramento, comunicherà all'Ufficio Tesseramento FIGC i dati rilevanti (Cognome e nome, Luogo e data di nascita, Nazionalità, data di tesseramento, Società ed eccezione applicata) per l'elaborazione del report da inviare alla Sottocommissione.

#### ***Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela)***

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che "l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento" non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

**Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) e a ogni provvedimento conseguente.**

La Tabella 1 - FIFA "Overview of mandatory documents for minor applications" mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenne. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 - "Pertinent facts to be included in documents" indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato all'applicazione.



Ufficio Tesseramento

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A				Art. 19, comma 2, lett. B				Art. 19, comma 2, lett. C				Art. 19, comma 4	
	anche conosciuta come...													
	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio				Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE				Regola dei 50km				Regola dei 5 anni	
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT		TI		PT		TI		PT		TI		PT	
Professionista o dilettante?	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
E' richiesta verifica presso la Federazione di provenienza?			SI	SI			SI	SI			SI	SI		
Documenti obbligatori														
Documentazione sulla formazione scolastica					✓	✓	✓	✓						
Documentazione su alloggio/cure al calciatore					✓	✓	✓	✓						
Documentazione sulla formazione calcistica					✓	✓	✓	✓						
Contratto di lavoro del calciatore	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Autorizzazione dei genitori					✓	✓	✓	✓						
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore									✓	✓	✓	✓		
Prova della validità della regola dei 50 km									✓	✓	✓	✓		
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Certificato di residenza del calciatore									✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
Dichiarazione della federazione che rilascia il calciatore														
Permesso di lavoro del calciatore	✓		✓											
Permesso di lavoro dei genitori	✓	✓	✓	✓										

Tabella 1 - "Overview of mandatory documents for minor applications"



Ufficio Tesseramento

Documento	Informazioni necessarie
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Documentazione sulla formazione scolastica</li> <li>◦ Documentazione sulla formazione calcistica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nome dell'istituto scolastico</li> <li>◦ Informazioni sul curriculum scolastico/orario delle lezioni fornito dall'istituto scolastico</li> <li>◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica</li> <li>◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Indirizzo dell'alloggio</li> <li>◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Contratto di lavoro - calciatore o genitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nome del datore di lavoro</li> <li>◦ Indirizzo del datore di lavoro</li> <li>◦ Nome completo del lavoratore</li> <li>◦ Descrizione delle mansioni lavorative</li> <li>◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore</li> <li>◦ Data di inizio del rapporto di lavoro</li> <li>◦ Termini di validità del contratto</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Autorizzazione dei genitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nome completo dei genitori</li> <li>◦ Nome completo del calciatore</li> <li>◦ Autorizzazione</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Certificato di nascita del calciatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nome completo del calciatore</li> <li>◦ Data di nascita</li> <li>◦ Luogo di nascita</li> <li>◦ Nome completo dei genitori</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Consenso della federazione che rilascia il calciatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nome della federazione</li> <li>◦ Data del consenso</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Prova dei 50 km</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Residenza del calciatore e dei genitori</li> <li>◦ Sede del club</li> <li>◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nome completo</li> <li>◦ Nazionalità</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Certificato di residenza - calciatore o genitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Data di inizio della residenza</li> <li>◦ Indirizzo di residenza</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Modulo di richiesta primo tesseramento</li> <li>◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Richiesta formale</li> <li>◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta</li> <li>◦ Data della richiesta</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Permesso di lavoro - calciatore o genitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nazione</li> <li>◦ Data di rilascio</li> <li>◦ Nome completo del titolare</li> <li>◦ Termini di validità</li> </ul>

Tabella 2 – “Pertinent facts to be included in documents”





Ufficio Tesseramento

**Allegato** (da produrre su carta intestata della società)

FIGC – Ufficio Tesseramento  
tesseramento.figc@pec.figc.it

Luogo e Data

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di TMS Manager della Società \_\_\_\_\_, con riferimento alla richiesta di tesseramento per il calciatore minore \_\_\_\_\_, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19.2 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori, chiede all'intestato Ufficio di voler procedere alla richiesta di autorizzazione ai sensi della seguente eccezione:

- art. 19/2a (Player's parents move for reasons not linked to football)
- art. 19/2b (Player is over 16 and moving within the EU/EEA)
- art. 19/2c (Cross-Border)
- art. 19/4 (Five years)

In ragione di quanto sopra si produce la relativa documentazione prevista dal FIFA "Overview of mandatory documents for minor applications".

Timbro e Firma